



TRIBUNALE FEDERALE

RG/1/2021-2022

ORDINANZA

Il Tribunale federale a scioglimento della riserva, preso atto delle istanze di patteggiamento proposte dagli incolpati E.P, M.D.M., e L.E, le accoglie. Per cui le sanzioni vengono così definite su accordo delle parti, con le decorrenze indicate nelle istanze medesime ed omologate dal Tribunale:

L. E. 5 mesi di interdizione per violazione dell'art. 20 comma 1 e 4 del RG;

M. D. 7 mesi di interdizione per violazione dell'art. 20 comma 1 e 4 del RG;

E. P. 8 mesi di interdizione per violazione dell'art. 20 comma 1 e 4 del RG;

Manda alla segreteria per le procedure relative con l'indicazione di oscurare i nomi dei sanzionati minorenni all'epoca dei fatti. Ritenute insussistenti ragioni di incompatibilità o astensioni di cui al RG, con particolare riferimento all'art. 49 dispone, procedersi oltre per le altre posizioni.

Il Presidente del Tribunale Federale

Avv. Enzo Paolini

Roma 7 ottobre 2021

Tribunale Federale
Il Segretario
Barbara Zicchieri

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

IL 07/10/2021

FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italico - 00135 Roma
federugby.it

T +39 06 45213131
F +39 06 45213176
giustizia@federugby.it
giustizia@pec.federugby.it